Città di **Pioltello**
Città Metropolitana
di Milano

Deliberazione n. 16 del 22/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 COMMA 20 D. L. 179/2012 " CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221".

L'anno **2021** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti n. 21 Consiglieri:

COSCIOTTI IVONNE	Presente
MENNI MARCELLO	Presente
CAZZANIGA ALBERTO	Presente
NOVELLI ROSALIA	Presente
LEPORE ANTONIO	Presente
MAURI FRANCESCO	Presente
IRACI JESSICA ROBERTA	Assente
MAZZUCA FLORA	Presente
BOLZONI NADIA	Presente
PISTOCCHI FIORENZA	Presente
FINAZZI WALTER	Presente
DICHIO MIRKO	Presente
CERVI MARTA	Presente
GORLA FABIANO	Presente
BERARDI ROSARIO	Presente
GIORDANELLI MIRKO	Presente
AVALLI ANTONELLO	Presente
PINO GIUSEPPE	Presente
RONCHI MARIA	Assente
BELLI ALESSANDRO	Assente
VACCARO DAMIANO	Presente
DIO GIAMPIERO	Presente
SIVIERI MONICA	Presente
BASILE RONNIE	Presente
MONGA MATTEO	Assente

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 4

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

copia informatica per consultazione

Assiste il **Segretario Generale dott. DIEGO CARLINO ,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Sig. MARCELLO MENNI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione.

Assistono gli scrutatori, i Sigg.ri: Mazzuca, Avalli, Dio.

Discussione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l'Ufficio Segreteria, ricavato da registrazione su file.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
il Comune di Pioltello gestisce i servizi di igiene urbana e collegati del territorio con la società AMSA spa gruppo A2A – in forza del Contratto Rep. 2973/2016 del 29/07/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate con atto n. 125 del 29/07/2016 a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

il contratto in essere con la società AMSA spa è in scadenza alla data del 31/07/2021;

a decorrere dall'anno 2021 l'amministrazione di Pioltello dovrà pertanto individuare il nuovo gestore dei servizi di igiene urbana e collegati;

CONSIDERATO CHE:

la direttiva 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti costituisce il punto chiave per il conseguimento dell'economia circolare, e il recepimento della stessa nella legislazione italiana con il D. Lgs 152/06 ssmmii e nella LR 26/03 per la gestione dei rifiuti senza costituire pericolo per la salute umana e per l'ambiente è ispirata ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, uso e consumo di beni; Inoltre la migliore opzione ambientale nell'attività di gestione dei rifiuti, quale azione per attuare la l'economia circolare, è riconosciuta nella gerarchia enunciata nei testi normativi che individua, in ordine di priorità, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e solo in ultimo lo smaltimento;

i principi espressi dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale danno atto che i servizi relativi alla gestione dei rifiuti racchiudono la caratteristica di universalità e di rilevanza locale e che pertanto, come tali, devono essere resi nella migliore opzione per la cittadinanza garantendo la tutela dell'ambiente e della salute umana;

il D. lgs 152/06 ssmmii dispone in particolare:

- che i servizi di gestione dei rifiuti sono servizi pubblici, essenziali e di rilevanza economica e pertanto devono essere garantiti all'intera collettività locale senza recare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177 D. Lgs 152/06 ssmmii);
- che la gestione dei rifiuti deve essere conforme ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga (art. 178 D. Lgs 152/06 ssmmii);
- che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

copia informatica per consultazione

vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (art. 178 D. Lgs 152/06 ssmmii);

il servizio di igiene urbana e servizi collegati rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica e a carattere universale;

per tale tipologia di servizi, a seguito dell'abrogazione dell'art . 23-bis del D.L. n. 112/ 2008 per effetto del referendum e della declaratoria di incostituzionalità dell'art . 4 del D.L. n. 138/ 2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, le possibili forme di affidamento sono, quelle di cui alla disciplina europea, ovvero:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti ed in particolare di quelli normati dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs 50/16 ssmmii;

DATO ATTO CHE:
l'Amministrazione Comunale ha avviato una ricognizione dell'offerta dei servizi da parte delle società pubbliche attive sul territorio, per valutare tutte le modalità di affidamento (gara ad evidenza pubblica, in house providing) al fine di giungere alla migliore soluzione tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio, non trascurando la valenza strategica di lungo periodo di un'offerta pubblica nel settore, in vista della possibile riorganizzazione della gestione dei rifiuti anche in Lombardia sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali;

a seguito del percorso esplorativo l'assessorato ha ritenuto di non procedere né con la gestione "in house" né con affidamento a società mista pubblico-privata (modalità di affidamento riconosciute per opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) ritenendo di esternalizzare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti, il servizio in questione quale migliore soluzione tecnica ed economica per la comunità;

l'assessorato inoltre ha espresso i propri indirizzi politici nel corso di molteplici riunioni con la partii politiche in merito alla definizione del futuro servizio di igiene urbana;

ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e della normativa italiana, in particolare il D. Lgs 50/16 ssmmii, che disciplina i contratti pubblici, per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, in relazione ponendo accento sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,

In tale relazione, che può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ed è necessario sia inviata al medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D. L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, vengono pertanto analizzati gli aspetti giuridico-amministrativi e finanziari della modalità di affidamento prescelta e riconosciuti i benefici per la collettività in termini di obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

il D. Lgs 267/2000, tra i compiti che spettano al Consiglio Comunale, prevede che lo stesso, quale organo di indirizzo per l'organizzazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica , è

copia informatica per consultazione

chiamato ad esprimersi sull'approvazione della relazione, ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) contenente oltre che la forma di affidamento proposta anche l'analisi economico-finanziaria e giuridica della forma prescelta;

VISTA la relazione di cui all'art. 34 comma 20 del D. L. 179/12 (convertito con L. 221/2012), allegata al presente atto per costituirne parte integrale ed essenziale,

DATO ATTO INOLTRE CHE:

Nella relazione sono contenuti gli indirizzi politici espressi in nome e per conto degli organi di governo, alla dirigenza e agli uffici preposti alla gestione dei servizi in oggetto;

Come si evince dai contenuti della relazione di cui sopra, gli sforzi futuri saranno concentrati sul raggiungimento di determinati obiettivi quali il miglioramento della gestione dei rifiuti, della pulizia nei quartieri fragili e sull'attuazione delle nuove determinazioni espresse negli indirizzi allegati. Il servizio futuro dovrà inoltre far fronte ai nuovi orizzonti del mercato che, alla data odierna, risulta più chiuso per quanto attiene lo smaltimento finale delle frazioni differenziate e che questi nuovi orizzonti incideranno sui costi futuri del servizio che sarà più oneroso rispetto allo scenario attuale ma che certamente risponderà alle esigenze di miglioramento e di livelli qualitativi prestanti;

Inoltre poiché la gestione dei rifiuti deve avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e del principio chi inquina paga, si opterà, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per un corretto equilibrio tra risparmio economico e potenziamento della qualità delle prestazioni, garantendo la selezione della migliore offerta non sol in termini di risparmio dei costi del servizio per il raggiungimento di una minore tassazione per il cittadino ma anche in termini di qualità e affidabilità del servizio;.

nel rispetto dei principi di fattibilità tecnica ed economica, precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione, e delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) dispone che il progetto a base del Servizio da porre in appalto dovrà esplicitare, in modo confacente, il rispetto degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché del rispetto dell'ambiente con riferimento particolare alle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, privilegiando tra le forme di recupero dove possibile, il recupero di materia e lo smaltimento dovrà essere solo fase residuale della gestione dei rifiuti;

RITENUTO PERTANTO:

di condividere gli indirizzi elaborati dall'assessorato relativi alla definizione del futuro servizio di igiene urbana, allegati al presente atto, e di disporre che vengano recepiti negli atti tecnici di competenza;

di approvare la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Imprese;

di disporre l'invio della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 all'Osservatorio per i servizi pubblici locale presso il Ministero dello Sviluppo ai sensi dell'art. 13 comma 25 bis del DL 145/2013 convertito con Legge 21/02/2014;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:

copia informatica per consultazione

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la LR 26/03;
- la direttiva 2008/98/CE;
- i pareri art 49 D. Lgs 267/00;

Con la seguente votazione espressa in modo palese:

Consiglieri presenti e votanti: n. 21
Voti favorevoli alla proposta: n. 15
Voti contrari alla proposta: n. 0
Astenuti: n. 6 (Menni, Belli, Pino, Vaccaro Sivieri, Dio)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1 DI DARE ATTO CHE il Comune di Pioltello, a decorrere dagli inizi dell'anno 2021, dovrà individuare il nuovo gestore dei servizi di igiene urbana e collegati a fronte della scadenza del contratto in essere con l'attuale appaltatore al 31/07/2021;

2 DI DARE ATTO CHE l'Amministrazione Comunale ha avviato una ricognizione dell'offerta dei servizi da parte delle società pubbliche attive sul territorio, per valutare tutte le modalità di affidamento (gara ad evidenza pubblica, in house providing) al fine di giungere alla migliore soluzione tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio, non trascurando la valenza strategica di lungo periodo di una offerta pubblica nel settore, in vista della possibile riorganizzazione della gestione dei rifiuti anche in Lombardia sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali;

3 DI DARE ATTO CHE a seguito del percorso esplorativo l'assessorato ha ritenuto di non procedere né con la gestione "in house" né con affidamento a società mista pubblico-privata (modalità di affidamento riconosciute per opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) ritenendo di esternalizzare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti, il servizio in questione quale migliore soluzione tecnica ed economica per la comunità;

4 DI DARE ATTO CHE l'affidamento dei servizi di igiene urbana e collegati rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica e a carattere universale e pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, deve essere redatta apposita relazione nella quale venga dato conto delle ragioni e venga illustrata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e della normativa italiana, in particolare il D. Lgs 50/16 ssmmii di disciplina i contratti pubblici, per la forma di affidamento prescelta e si definiscano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

5 DI DARE ATTO che il D. Lgs 267/2000, tra i compiti che spettano al Consiglio Comunale, prevede che lo stesso, quale organo di indirizzo per l'organizzazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica, è chiamato ad esprimersi sull'approvazione della relazione, ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito dalla L. 17

copia informatica per consultazione

dicembre 2012, n. 221) contenente la forma di affidamento proposta con l'analisi economico-finanziaria e giuridica della forma prescelta;

6 DI APPROVARE, per le motivazioni espresse ai precedenti punti 4) e 5), la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, allegata al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

7 DI DARE ATTO CHE nella relazione sono contenuti gli indirizzi politici espressi in nome e per conto degli organi di governo, alla dirigenza e agli uffici preposti alla gestione dei servizi in oggetto;

8 DI DISPORRE CHE i contenuti della ralzione di cui al punto 6) e gli indirizzi politici di cui al punto 7) in essa contenuti vengano recepiti negli atti tecnici di competenza;

9 DI DARE ATTO CHE come si evince dai contenuti della relazione di cui al punto 6), in considerazione delle caratteristiche del servizio in oggetto esemplificabili in attività di pubblica utilità e di pubblico interesse, di rilevanza economica, con importi sopra soglia comunitaria, si procederà all'esperimento della gara d'appalto mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedura che, non prevedendo fasi di preselezione, garantisce la massima partecipazione delle imprese e consente di adeguatamente soddisfare le esigenze della concorrenza per il mercato, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 1 dell'art. 30 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e ssmmii;

10 DI DARE ATTO CHE si opterà, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per un corretto equilibrio tra risparmio economico e potenziamento della qualità delle prestazioni, garantendo la selezione della migliore offerta in termini di qualità dovendo la gestione dei rifiuti avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e del principio di chi inquina paga;

11 DI DARE ATTO CHE, nel rispetto dei principi di fattibilità tecnica ed economica, precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione, e delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) di cui al precedente punto 7) dispone che il progetto a base del Servizio da porre in appalto dovrà esplicitare, in modo confacente, il rispetto degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché del rispetto dell'ambiente con riferimento particolare alle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, privilegiando tra le forme di recupero dove possibile, il recupero di materia e lo smaltimento dovrà essere solo fase residuale della gestione dei rifiuti;

12 DI DISPORRE la pubblicazione della relazione sul portale web del Comune di Pioltello e l'invio della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012), all'Osservatorio per i servizi pubblici locali presso il Ministero dello Sviluppo ai sensi dell'art. 13 comma 25 bis del DL 145/2013 convertito con Legge 21/02/2014;

13 DI INCARICARE il Dirigente del Settore Pianificazione Ambientale e Imprese, la UOC e la UOS Ambiente, di porre in essere gli atti necessari al corretto esperimento della procedura;

Allegati:

Relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 (convertito con L. 221/2012);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l'urgenza di provvedere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

copia informatica per consultazione

Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 6 (Menni, Belli, Pino, Vaccaro, Sivieri, Dio) su 21 presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio comunale	Il Segretario Generale
MARCELLO MENNI	Dott. DIEGO CARLINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

copia informatica per consultazione

Città di **Pioltello**
20096 - Via Carlo Cattaneo, 1
C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (procedura aperta) (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) – per l'anno 2021

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI

copia informatica per consultazione

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	*Servizi di igiene urbana e collegati*
Ente affidante	*Comune di Pioltello*
	Affidamento fino ad inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art.202 del D.Lgs.152/2006 ssmmii, ad oggi non costituito e gara non espletata
Tipo di affidamento	*Contratto di servizio*
Modalità di affidamento	*Procedura Aperta D. Lgs 50/16 ssmmii*
Durata dell'affidamento	*5 anni*
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	*Nuovo affidamento*
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	*Territorio del Comune di Pioltello*

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	*Arch. R. Taraschi*
Ente di riferimento	*Comune di Pioltello*
Area/servizio:	*Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Servizi alle Imprese*
Telefono:	*0292366.1*
Email	*protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it*
Data di redazione	*Febbraio 2021*

copia informatica per consultazione

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 ssmmii attribuisce agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di gestire i servizi pubblici locali, definiti come quei servizi che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. L'erogazione di tali servizi deve avvenire con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Quando il benessere della comunità viene raggiunto attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono di rilevanza economica.

In Italia, i servizi pubblici locali a rilevanza economica sono stati oggetto, come è noto, di incessante intervento normativo a far tempo dalla L. 142/1990, recante l'ordinamento delle autonomie locali, che indicava all'art. 22 comma 3, le forme attraverso cui i comuni potevano gestire i servizi pubblici locali

Successivamente Gli artt. 113 e 113-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., hanno disciplinato distintamente i *servizi pubblici locali di rilevanza economica* e i *servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*.
Fra gli altri, costituiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica, i servizi per la gestione dei rifiuti urbani del territorio.

Ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

Tale relazione, che può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario sia inviata a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D. L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, il riferimento generale in materia risulta costituito dalla disciplina e dalla giurisprudenza europea (direttamente applicabile), nonché dalle norme settoriali attualmente in vigore.

In materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica trova, dunque, immediata applicazione nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria, così come già evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2011, n. 24, in relazione alla situazione che si sarebbe verificata a seguito dell'abrogazione per via referendaria dell'art. 23-bis del D. L. n. 112 del 2008, secondo cui "all'abrogazione dell'art. 23 bis (…) deriverebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (…) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenzia pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica" (cfr. anche T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, sentenza 30.10.2014, n. 1282).

copia informatica per consultazione

Disciplina europea

Libro Bianco COM (2004) 374 definitivo.
Compete alle Autorità statali regionali e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale. Questa nozione di responsabilità comune è alla base del disposto dell'articolo 14 del TFUE il quale affida alla Comunità e agli Stati membri l'incarico di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, che le proprie politiche consentano agli operatori di servizi di interesse economico generale di assolvere i loro compiti.

Servizi di interesse generale (SIG).
I SIG sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP). Il termine riguarda sia le attività economiche che i servizi non economici.
Questi ultimi non sono soggetti a una normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza.
Alcuni aspetti dell'organizzazione di questi servizi possono essere oggetto di altre norme generali del Trattato, quali il principio di non discriminazione (Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo) .

Servizi di interesse economico generale (SIEG).
I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale). Al fornitore incombe un OSP sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti.

(Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo).
Servizi sociali di interesse generale (SSIG) Comprendono i regimi di sicurezza sociale che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza e una gamma di altri servizi essenziali forniti direttamente al cittadino che svolgono un ruolo preventivo e di coesione/inclusione sociale. Seppur alcuni servizi sociali (come i regimi di sicurezza sociali previsti per legge) non siano considerati attività economiche dalla Corte europea, la giurisprudenza della Corte afferma chiaramente che la natura sociale di un servizio non è di per sé sufficiente per qualificarlo come attività non economica. Il termine "servizio sociale di interesse generale", di conseguenza, riguarda attività sia economiche che non (Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo).

Principio della natura di Servizio Universale.
Per Servizio Universale si intende: "Un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile" Direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, art . 2 c. 1 lettera g).

Obbligo di servizio universale (OSU).
Gli OSU sono un tipo di OSP che stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. La definizione di OSU specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato nel settore dei servizi, quali le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti (Commissione Europea, COM (2011) 900

copia informatica per consultazione

definitivo).

Obblighi di servizio pubblico.
Si tratta di obblighi che andrebbero meglio inquadrati come Obblighi di servizio universale. Essi rappresentano il "nucleo sociale" di ciascun servizio pubblico anche a rilevanza economica. Si tratta di quelle attività che debbono essere erogate dal gestore anche "sottocosto" onde consentire a tutti i cittadini di poterne usufruire (Libro Bianco COM (2004) 374).

Servizio pubblico.
La nozione di servizio pubblico è utilizzata all'articolo 93 del TFUE in materia di trasporti. Tuttavia, al di fuori di questo settore, il termine è talvolta utilizzato in maniera ambigua: può riferirsi al fatto che un servizio è offerto al pubblico generale e/o nell'interesse pubblico o può riferirsi all'attività di enti pubblici (Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo).

Principio della natura economica dell'attività.
Il servizio pubblico e rilevanza economica è, anche, attività economica da intendersi come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato" (CGCE C-180/ 98 "Pavlov") e che legittima una rimunerativà (integrale e/o parziale) della sua erogazione da parte dei gestori.

Principio del libero accesso al servizio.
Il principio è statuito dall'art. 36 del TFUE che così recita: "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Principio della qualità del servizio e continuità dell'erogazione.
L'Unione Europea impone che il servizio sia erogato secondo sufficienti standard qualitativi e senza soluzione di continuità (Libro Bianco COM (2004) 374).

Principi della uniformità e ragionevolezza del prezzo.
Si tratta dei servizi "prestati con i caratteri dell'universalità, vale a dire a chiunque ne faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione (servizio postale di base)" (Corbeau in tema di gestione del servizio postale (Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1993, in causa C-320/ 91).
Art. 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

"Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Art. 14 TFUE

" ... in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo

copia informatica per consultazione

di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti".

Art. 106, comma 2, TFUE – Principio di concorrenza.

"Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

Art. 107, comma 1, TFUE.

"Salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza" .

Protocollo n . 2 6 al TUE e TFUE versione consolidata.

Prevede che l'Unione adott i le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati.

Detto protocollo, inoltre, valorizza:

1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;

2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;

3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Secondo la disciplina europea gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

copia informatica per consultazione

Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

Art. 41 della Costituzione

“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

Art. 118 della Costituzione

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2004.

La nozione europea di SIEG e quella interna di Servizi pubblici di rilevanza economica hanno «contenuto omologo».

Art. 112, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (Servizi pubblici locali).

“Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” .

La normativa settoriale relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., recante Norme in materia ambientale.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, c. d. Codice dell’ambiente, la “gestione” dei rifiuti - che “costituisce attività di pubblico interesse” - comprende “ la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

Al fine di conseguire l’ottimizzazione della gestione del servizio, il Codice dell’ambiente ha

copia informatica per consultazione

introdotto una serie di previsioni basate sul comune denominatore delle aggregazioni: geografiche (in Ambiti Territoriali Ottimali); funzionali (tramite l'esercizio congiunto nelle Autorità d'ATO); gestionali (prevedendo l'affidamento del ciclo integrato ad un unico soggetto).

In particolare:

- art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006: secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;

- art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006: che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;

- art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006: che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara.

Art. 2, comma 38, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

"Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa".

Art. 2, comma 186 – bis, Legge n. 191/2009.

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

L'art. 3 - bis del D. L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 e integrato,

prima, dal D. L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), successivamente dal D. L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in L. n. 134/2012), e, infine, dal D. L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), dispone un'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, posta in capo alle Regioni e alle Province autonome, sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

In particolare, la norma prevede gli obblighi di definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali omogenei e ottimali di dimensioni almeno provinciali, con necessità di motivazione per delimitazioni inferiori, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, nonché a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza.

copia informatica per consultazione

Istituzione o designazione degli Enti di governo degli ATO o bacini;

E' lo stesso impianto normativo e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis del D. L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e introdotto dall'art. 34, comma 23 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 221/2012, integrato prima, dal D. L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), successivamente dal D. L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in L. n. 134/2012), e, infine, dal D. L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza "a rete" disponendo, pertanto, un'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, posta in capo alle Regioni e alle Province autonome, sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

L'art.3-bis, c.1bis, d.l. 138/2011, nel testo da ultimo modificato dall'art.1, c.609, lett.a), della Legge 190/2014, infatti, precisa che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo1, comma90, dellalegge7aprile2014, n. 56».

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, da definirsi,,a cura delle Regioni e delle Province Autonome, di norma non doveva essere inferiore a quella del territorio provinciale, ammettendosene una diversa perimetrazione, in termini meno estesi, solo attraverso una motivazione della scelta sulla scorta di criteri di differenziazione territoriale o socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio (e ciò anche su proposta dei Comuni, presentata entro il 31 maggio 2012, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato già costituito, ai sensi dell'art.30, d.lg.n.267/2000.)

L'art.3-bis, D.L. n.138/2011, sempre al c.1, fa salva l'organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che avessero già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla menzionata disposizione normativa.
Infine, prevedeva quale conseguenza sanzionatoria in caso di inadempienza delle Regioni al suddetto obbligo, quella dell'esercizio sostitutivo ai sensi dell'art. 8, l. n. 131/2003, a cura del Consiglio dei Ministri, con assolvimento da parte di quest'ultimo del compito di organizzare i servizi pubblici locali (compreso il servizio di igiene ambientale)in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

Con riguardo al servizio di igiene ambientale, la gestione in forma associata in ambiti territoriali ottimali già risultava, comunque, prevista dall'art. 200, D.lg. n. 152/2006, per quanto da tale disposizione fosse comunque consentito alle Regioni di adottare sistemi alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali, purché in presenza di un piano regionale dei rifiuti idoneo a dimostrare la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici in materia.

Il sopracitato quadro normativo è stato di recente integrato dall'art.13, d.l.n.150/2013, convertito,

copia informatica per consultazione

con modificazioni, dalla l. n.15/2014 che introduceva l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio in casdo di mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 comportando, tra l'altro, la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

E' comunque previsto, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, la possibilità, da parte delle Regioni, di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti".

Peraltro la Legge Regionale n. 26/2003, sopra richiamata, aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.g.r. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Ultima norma in ordine temporale emanata nel corso del 2020 ed in vigore dal 26 settembre 2020 è il Decreto Legislativo 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE meglio note come "Pacchetto Economia Circolare".

Tale Decreto oltre a riformare il sistema di responsabilità del produttore estesa ora a "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti" che si traduce in nuove misure per "incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità"sul corretto smaltimento dei rifiuti, modifica alcune definizioni, in particolare si richiama l'attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani.

In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge. Si

copia informatica per consultazione

precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Inoltre l'art. 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

Normativa regionale

La LR 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà.

I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza.

Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

La definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali: il caso Lombardia

La richiamata Legge regionale 26/2003, in Lombardia, aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvando il Programma Regionale di gestione dei rifiuti con delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs 22/2007).

Anche inn seguito, nel settore dell'igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo "su area vasta" delineato dall'art. 3-bis, D.lg. n.138/2011 e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, ad oggi, non sono stati ancora istituiti.
Neppure risulta che il Consiglio dei Ministri abbia provveduto in sostituzione della Regione Lombardia ai sensi dell'art.8,l.n.131/2003.

In sostanza, il termine del 30 giugno 2012, previsto dal primo comma dell'art. 3-bis, D.lg. n.138/2011, è decorso senza che la Regione Lombardia avesse individuato gli ambiti ottimali.
Il che depone per una conferma dell'iniziale scelta della predetta Regione la quale, come noto, ai sensi dell'art. 200, c.7, d.lg. n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali come affermato con comunicazione della Direzione Generale Reti e Servizi prot. 17129 in data 6 agosto 2007,avente ad oggetto «Chiarimento in merito all'organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani», e confermato attraverso il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato cond.G.R. n.X /1990 del 20

copia informatica per consultazione

giugno 2014, nel cui testo, peraltro, si trova affermato che "l'impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e viene confermata nel presente Programma".

La conseguenza di quanto rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.

Quanto sopra, peraltro, appare confermato, sia pure implicitamente, dall'art. 19, comma 1, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi,*" previsione, questa, non abrogata dall'ultima versione del citato art.3-bis, d.l.n.138/2011, nonché, più recentemente, dall'art.13,c.1,d.l.n.150/2013.

Risulta, da quanto precede un chiaro e autorevole riconoscimento della permanente titolarità, in capo ai singoli Comuni, del potere di provvedere autonomamente alla gestione, in attesa del completamento di un percorso di definizione di ATO per il servizio in questione che, per quanto riguarda la Regione Lombardia, parrebbe destinato a non realizzarsi a breve termine.

Tale prospettazione è stata di recente confermata, proprio in relazione al servizio di igiene ambientale, da una pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia, che in proposito ha rilevato che «nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (nei termini la Sezione con deliberazioni 531/2012; 362/2013;457/2013). Tuttavia, l'affidamento in concreto di detto servizio (anche nell'ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari (C. Conti, Lombardia, sez. contr.,17febbraio2014,n.20).
A ciò si aggiunga che alla medesima conclusione – in ordine alla perdurante facoltà, per i singoli enti locali, di espletare gare in forma singola per l'affidamento del servizio di igiene ambientale fino alla piena operatività degli ambiti territoriali – era pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa nel periodo di prima applicazione del d.lg.n.152/2006.
È stato infatti in proposito affermato che ai sensi degli artt. 200 e 202 del D. Lgs.n.152/2006, tutte le competenze e le funzioni nel settore dei rifiuti sono transitate in capo all'Autorità d'Ambito, che deve procedere all'affidamento del relativo servizio al gestore unico.
Inoltre, la competenza comunale è stata conservata dall'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 fino all'istituzione dell'Autorità d'Ambito e al conseguente affidamento al gestore unico. Pertanto dopo il 31 dicembre 2006 legittimamente un Comune,nell'attesa dell'istituzione dell'Autorità d'Ambito, procede a un nuovo affidamento con gara» (TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 settembre 2010, n. 11099).
Trattasi di considerazioni ancora del tutto valide e perfettamente applicabili alla peculiare situazione in cui versano i Comuni della Regione Lombardia la quale, come detto, non ha provveduto a istituire alcun ambito territoriale nel settore dell'igiene ambientale, mantenendo pertanto invariata la facoltà degli enti locali di procedere, fino a tale momento, e autonomamente, all'adozione di tutte le scelte organizzative del servizio ritenute più opportune.

copia informatica per consultazione

L’affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale continua a essere, pertanto ad oggi, per Regione Lombardia, una funzione di spettanza dei singoli Comuni e che, conseguentemente siano allo stato pienamente legittimati a provvedere, in via autonoma, a un nuovo affidamento del servizio, nel rispetto delle modalità di gestione che l’ordinamento oggi ammette:

In sostanza, il servizio di igiene ambientale, in tali casi, potrà essere affidato secondo uno dei seguenti schemi:
1) procedura di gara nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea;

2) società mista con socio operativo, secondo le indicazioni comunitarie in materia di partenariato tra pubblico e privato, per come recepite dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Cons. St.,ad. plen.,3marzo2008,n.1;Cons. St., sez.II, pareredel18aprile2007,n.456);

3)società in house, nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria.

Va per completezza soggiunto che la possibilità per il singolo Comune di disporre in proprio l’affidamento del servizio di igiene ambientale, nelle more della definizione degli ambiti territoriali ottimali e della successiva istituzione o designazione dei relativi enti di governo, può chiaramente evincersi anche dalle modifiche introdotte in sede di conversione del primo comma dell’art. 13, d.l. n.150/201

Alla luce di quanto sopra esposto e dell’art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: “*Le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, emerge che nell’ambito della regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e che pertanto, il Comune di Pioltello, nelle more dell’individuazione di bacini territoriali di riferimento da parte delle Regioni, debba procedere all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell’affidamento del contratto in questione e possa eventualmente concedere una proroga all’attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del nuovo contratto.

Art. 15 Legge Regionale n. 267/2003 e s.m.i. (L.R. 18/2006, L.R. 10/2009, L.R. 9/2013 e L.R. 24/2014) - Funzioni dei comuni.

I comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6 che recita:
6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di

copia informatica per consultazione

materia ed energia. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di compensazione o mitigazione ambientale previsti in sede di valutazione di impatto ambientale o nell'ambito dei provvedimenti autorizzatori all'esercizio di impianti di gestione rifiuti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, o nelle relative procedure di rinnovo, i comuni interessati dalla presenza dell'opera possono stipulare convenzioni con i soggetti richiedenti, a vantaggio della collettività; tali convenzioni possono anche prevedere misure di ristoro dei disagi causati dall'esercizio delle attività soggette ad autorizzazione.

copia informatica per consultazione

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ATTUALMENTE IN ESSERE

L'attuale servizio di igiene urbana riguarda la gestione dei rifiuti urbani del territorio con particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato sia a domicilio che presso il Centro di Raccolta, il relativo trasporto agli impianti di destinazione finale, i servizi di pulizia delle strade e i servizi connessi alla pulizia del territorio comunale quali parchi, giardini, aree gioco, mercati ecc, i servizi di educazione ambientale, le forniture, le attività di comunicazione ed informazione.

In particolare i servizi in atto prevedono:

- un sistema di raccolte differenziate esteso all'intero territorio del Comune sia domiciliari che mediante conferimenti diretti da parte degli utenti in postazioni sul territorio (solo farmaci e pile esauste) o presso il Centro di Raccolta Rifiuti;
- lo spazzamento strade meccanizzato, comprese le piste ciclabili e ciclopedonali su sede propria;
- servizio di pulizia manuale di vie, piazze, piste ciclabili e ciclopedonali, marciapiedi, anche soggetti a servizio di pubblico transito o uso, dei viali dei parchi e dei giardini pubblici, di raccolta dei rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere, raccolta siringhe abbandonate, pulizia di caditoie stradali e bocche lupaie, svuotamento e pulizia cestini porta rifiuti, raccolta foglie, spurgo presso gli edifici pubblici, pulizia aree cani, ecc.
- ritiro e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- gestione del Centro di Raccolta Rifiuti;
- raccolta ingombranti abbandonati e discariche abusive;
- raccolte periodiche dei rifiuti ingombranti presso quartieri sensibili;

Le modalità di conferimento e di raccolta ottemperano alle indicazioni del Legislatore in merito all'ordine di priorità di riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli scarti.

Vengono anche svolti i seguenti servizi:

- raccolta domiciliare spinta delle frazioni umida, secco residuo, carta/cartone/Tetrapak®, multimateriale leggero (plastica e lattine metallo), vetro e scarti vegetali.

- Conferimento, in forma differenziata, delle altre frazioni recuperabili a cura degli utenti presso il Centro di Raccolta Rifiuti.

- raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti ingombranti.

I contenitori stradali (a meno di quelli per le pile esauste e dei medicinali) sono stati eliminati in quanto luogo di abbandono di rifiuti e di creazione di degrado urbano.

L'esposizione dei rifiuti, da parte delle utenze, su suolo pubblico avviene dalle ore 22.00 del giorno precedente quello di raccolta ed entro le 6.00 del giorno di raccolta. Per le utenze del quartiere Satellite e alcune della Zona B l'esposizione avviene esclusivamente tra le ore 5.30 e le 6.30 del giorno di raccolta.

copia informatica per consultazione

Attualmente l'effettuazione di tutte le raccolte viene svolta nelle ore antimeridiane e la suddivisione in zone del territorio comunale sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ai fini dell'espletamento delle raccolte differenziate, è il seguente:

	ZONA A	**ZONA B**	**ZONA C**
SECCO	LUNEDI'-GIOVEDI'	MARTEDI'-VENERDI'	MERCOLEDI'-SABATO
UMIDO	LUNEDI'-GIOVEDI'	MARTEDI'-VENERDI'	MERCOLEDI'-SABATO
MULTIMATERIALE (plastica e lattine)	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'
VETRO	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'
SCARTI VEGETALI (dal 01/03 al 30/11)	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'
CARTA/ TETRAPAK®	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO

Dove le Zone sono così definite:
- Zona A – quartiere Satellite, località Limito e San Felice;
- Zona B – località Pioltello esclusa Zona A;
- Zona C – località Seggiano.

Le frazioni "umida" e "secca" vengono trasportati dall'Appaltatrice agli impianti di trattamento/smaltimento indicati dall'Amministrazione Comunale, la quale intrattiene rapporti contrattuali con gli stessi e provvede al pagamento dei relativi oneri di solo smaltimento.

Per le altre tipologie di rifiuto la scelta dell'impianto di smaltimento e il pagamento degli oneri relativi sono demandati all'Appaltatrice . Sono a carico dell'Appaltatrice la compilazione e la tenuta di tutta la documentazione inerente la gestione dei rifiuti (Formulari, Registri di carico e scarico, O.R.S.O., M.U.D., ecc.)

Sono effettuate diverse campagne informative al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente la raccolta differenziata e di diffondere presso l'utenza comportamenti eco-compatibili attraverso:

- la realizzazione e stampa di libretti/opuscoli/depliant illustrativi in merito alle raccolte differenziate;
- l'organizzazione di corsi presso le scuole a cura di insegnanti e/o professionisti;
- stampa di volantini e manifesti;
- forniture di materiale a valenza "ecologica", ecc.

- CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune di Pioltello dispone di un Centro di Raccolta Rifiuti in Via Sondrio n°16 attrezzato per la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto. Esso viene gestito dall'attuale ditta Appaltatrice dei servizi di igiene urbana in regime di D.M. 8 aprile 2008.
I contenitori di ogni tipo necessari per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto sono messi a disposizione dall'Appaltatrice (a meno di quelli per la gestione dei RAEE che vengono forniti dal Centro di Coordinamento RAEE), che ne deve curare la movimentazione e avvio agli impianti di recupero/smaltimento con le frequenze previste o comunque necessarie a mantenere sufficienti disponibilità volumetriche a disposizione degli utenti.

copia informatica per consultazione

Per l'accesso in automobile al Centro di Raccolta Rifiuti gli utenti devono esibire la Carta Regionale dei Servizi o un documento attestante la residenza a Pioltello.
Per l'accesso con un furgone di portata a pieno carico massima di 35 quintali gli utenti privati devono esibire un'autodichiarazione.
I titolari di attività economiche e produttive, per il conferimento dei soli rifiuti assimilati agli urbani, possono accedere al Centro di Raccolta Rifiuti tramite Formulario rifiuti e previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
Gli utenti devono rispettare le norme di accesso e i limiti di conferimento al Centro di Raccolta stabilite dal Comune con l'apposito Regolamento.
Anche le operazioni di gestione e manutenzione del Centro di Raccolta nel suo complesso sono affidate all'Appaltatrice, in particolare:

- intestazione delle utenze elettriche, telefoniche, rete dati, acqua, ecc., nonché la voltura/allacciamento delle stesse a proprio nome;
- la sorveglianza durante le ore di apertura;
- la videosorveglianza;
- pulizia delle aree interne e limitrofe al Centro;
- dare indicazioni agli utenti per il corretto utilizzo dei contenitori;
- la tenuta dei Registri di carico e scarico e la compilazione dei relativi Formulari rifiuto, ecc.;
- la pesatura del materiale conferito dalle utenze produttive e dei rifiuti in uscita;
- consegna ai residenti dei sacchi e secchielli per le raccolte differenziate;
- voltura/rilascio/rinnovo a proprio nome delle autorizzazioni per la gestione del Centro di Raccolta (Autorizzazione Unica Ambientale, Certificato Prevenzione Incendi, ecc.), nonché tutti gli atti amministrativi, tecnici, dotazione e manutenzione dei relativi impianti (impianto di prima pioggia, pompe di sollevamento, disoleatore, analisi della qualità acque di scarico, impianto e pesìdi antincendio), compresi gli eventuali adeguamenti a norma di Legge degli stessi;
- verifiche a norma di Legge impianti elettrici, illuminazione, idrici, riscaldamento e raffrescamento, ecc.
- cura e manutenzione aree a verde;
- taratura annuale della pesa e relative comunicazioni di Legge agli Organi competenti;
- spurgo almeno annuale della vasca a tenuta sottostante l'area di deposito degli oli;
- realizzazione, posa e adeguamento della segnaletica verticale, orizzontale, di sicurezza, cartellonistica indicante i rifiuti conferibili in ciascun contenitore, ecc.

Il Centro di Raccolta Rifiuti è aperto al pubblico da lunedì alla domenica.

- SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E MECCANIZZATA DEL SUOLO PUBBLICO

Il servizio di pulizia meccanizzata del suolo pubblico viene svolto sulle vie, marciapiedi, piazze e parcheggi con frequenze bisettimanali o settimanali con spazzatrici mentre le piste ciclabili e ciclopedonali, parchi e sottopassi puliti con minispazzatrice .
Lo spazzamento meccanizzato viene effettuato anche sulle superfici di pregio, in modo da pulire in modo efficace e non compromettere la qualità della pavimentazione.

Il servizio di pulizia manuale interessa l'intero territorio comunale con passaggio quotidiano in ciascuna via.
Rientra in questo servizio anche la vuotatura dei circa 800 cestini portarifiuti, la pulizia delle bocche lupaie e delle caditoie stradali e altri servizi specifici descritti di seguito che avviene contestualmente alle operazioni di spiazzamento manuale .

copia informatica per consultazione

Sono inoltre pulite le aree verdi attrezzate e non attrezzate, i parcheggi, le fontane e le fontanelle erogatrici di acqua potabile.

Al personale addetto alla pulizia manuale delle strade sono affidati anche i seguenti altri incarichi:

- pulizia presso le aree cani, fornitura e riempimento dei dispenser per sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine e rimozione deiezioni canine su suolo pubblico;
- pulizia sottopassi e sovrappassi pedonali e ciclopedonali;
- pulizia delle aree antistanti gli edifici pubblici (Comune, Villa Opizzoni, Polo Sanitario, Cascina Dugnana, ecc.);
- pulizia delle fermate dei servizi di trasporto pubblico;
- raccolta siringhe abbandonate;
- pulizia e presidio in occasione di fiere, sagre e manifestazioni in genere;
- pulizia delle grigliature delle rogge.

In occasione di fiere, feste patronali e manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che prevedano la presenza di venditori ambulanti e/o l'allestimento di stand per ospitarvi attività di vario genere, l'Appaltatrice, di concerto con gli organizzatori e con l'Amministrazione Comunale, si fa carico di attuare opportuni interventi che rendano possibile la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nonché il mantenimento dello stato di pulizia delle aree interessate anche durante il loro svolgimento.

Sono altresì eseguiti il diserbo stradale, la raccolta foglie, la rimozione di discariche abusive e lo spurgo delle fosse biologiche di edifici pubblici.

Su spazzatrici, compattatori e autocarri a vasca sono installati sistemi di localizzazione satellitare.

INDIRIZZI GENERALI E OBIETTIVI PER IL NUOVO SERVIZIO

Indirizzi ed obiettivi generali

Col nuovo servizio di igiene ambientale l'Amministrazione Comunale di Pioltello intende perseguire i seguenti indirizzi di salvaguardia ambientale:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali
b) riduzione della produzione dei rifiuti
c) riduzione delle emissioni inquinanti
d) riduzione dei rischi per l'ambiente

Alla luce dei risultati ottenuti in questi anni, delle criticità emerse, delle caratteristiche peculiari della città e della attuale situazione economica, per il raggiungimento degli enunciati indirizzi ambientali si esprimono i seguenti indirizzi generali relativi al nuovo servizio, declinati in obiettivi considerati utili al loro effettivo rispetto.

a) Responsabilizzazione dell'appaltatore nel raggiungimento degli obiettivi
Si intende coinvolgere in modo proattivo il gestore del servizio nella condivisione degli indirizzi ambientali attraverso:

- la conferma dell'impostazione dell'attuale appalto, che responsabilizza il gestore del servizio sull'obiettivo di aumentare la percentuale della raccolta differenziata ponendo a suo

copia informatica per consultazione

carico lo smaltimento delle frazioni raccolte, con l'eccezione delle frazioni umida e indifferenziata;
- l'introduzione di penalità progressive all'appaltatore, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato di percentuale di raccolta differenziata e di eventuali altri obiettivi quantitativi definibili in sede di gara;
- l'utilizzo di mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti a ridotto impatto ambientale, come contributo alla riduzione dell'inquinamento dell'aria.

b) Controllo del rispetto delle regole da parte dell'utenza

Si intende aumentare la capacità complessiva di repressione dei comportamenti contrari alle regole di igiene urbana da parte dell'utenza (abbandono rifiuti, conferimenti errati, posteggio in divieto nelle ore di pulizia strade ecc.) mediante:

- la conferma – e se possibile l'incremento - della presenza sul territorio degli "ispettori ambientali", figure formate e fornite dall'appaltatore che hanno positivamente contribuito alla concreta applicazione del nuovo sistema sanzionatorio, introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 51/16;
- l'impegno da parte di tutto il personale dell'appaltatore presente sul territorio sul controllo attivo del territorio, perché segnali con la massima tempestività all'Amministrazione Comunale gli abbandoni di rifiuti ed altri comportamenti contrari alle regole, al fine di facilitare le attività di identificazione e sanzione a cura della Polizia Locale, anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza comunale in ambito urbano e di fototrappole nelle zone periferiche.

c) Controllo sulla qualità del servizio erogato dall'appaltatore

Alla luce delle osservazioni poste da cittadini, associazioni e forze politiche, si intende rafforzare il controllo sulla qualità delle attività svolte dall'appaltatore, attraverso:

- il tracciamento tramite GPS dei percorsi dei mezzi dell'appaltatore;
- l'obbligo per l'appaltatore a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali disservizi occorsi (es. guasto ai mezzi, mancato ritiro dei rifiuti), con applicazione di penalità in caso di mancata o ritardata segnalazione;
- la calendarizzazione puntuale e verificabile della pulizia di piste ciclopedonali ed aree verdi, in analogia a quanto in essere per la pulizia delle strade.

d) Coinvolgimento del servizio nelle attività di educazione ambientale e comunicazione

L'aspetto educativo è fondamentale per rafforzare una sensibilità ai temi ambientali nella cittadinanza che si traduca in comportamenti virtuosi.

A questo scopo, si intende coinvolgere l'appaltatore nello svolgimento operativo di azioni di educazione ambientale e comunicazione alla popolazione, nel pieno rispetto delle delibere ARERA, mediante:

- la coprogettazione ed attuazione da parte dell'appaltatore di un piano annuale di comunicazione a tutti i cittadini (sia attraverso opuscoli e manifesti che con l'impiego delle nuove tecnologie) riguardante i servizi offerti e le regole di conferimento dei rifiuti;
- la coprogettazione ed attuazione da parte dell'appaltatore di campagne di comunicazione mirate a valorizzare specifici servizi o indirizzate a specifiche utenze, se il caso con la traduzione del materiale nelle lingue diverse dall'italiano più diffuse in città;
- l'attivazione di un call center a disposizione degli utenti;
- la coprogettazione ed attuazione da parte dell'appaltatore di iniziative di educazione ambientale nelle scuole ed in altri centri formativi (es. centro di aggregazione giovanile, centro politiche giovanili, centri anziani, oratori, scout, società sportive ecc.);
- il supporto operativo e fornitura di strumenti individuali (es. pinze raccoglirifiuti, guanti, pettorine, cappellini ecc.) a iniziative di volontariato ambientale, quali "Puliamo il mondo", plogging nei parchi ecc.

copia informatica per consultazione

e) Contenimento della TARI

In considerazione del difficile momento economico aggravato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle prospettive del mercato nazionale ed internazionale dei rifiuti, che prefigurano un aumento dei costi di smaltimento per molte tipologie di rifiuto, si intende contenere il possibile aumento della TARI attraverso

- la già citata responsabilizzazione dell'appaltatore nello smaltimento dei rifiuti differenziati, come forma di riduzione del rischio derivante dalle fluttuazioni dei costi di smaltimento;
- una puntuale revisione dei servizi attualmente svolti, con l'eventuale ridimensionamento delle prestazioni meno necessarie, come meglio specificato negli obiettivi specifici per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade;
- la progressiva riduzione della quota di rifiuto indifferenziato a favore delle tipologie di rifiuti differenziati più favorevoli dal punto di vista economico e non solo ambientale;
- la razionalizzazione - o anche annullamento – della distribuzione dei sacchetti per l'umido, in considerazione dell'ormai ampia diffusione dei sacchetti in mater-B derivanti dalla spesa nei supermercati.

A supporto degli indirizzi qui enunciati, l'Amministrazione Comunale intende procedere anche ad altre attività non ricadenti nell'appalto, tra cui appare opportuno in questa sede evidenziare:

- la regolamentazione ed avvio delle attività del previsto Centro per il Riuso, in prossimità del Centro Raccolta Rifiuti di via Sondrio, con l'obiettivo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e degli ingombranti attraverso il riuso di mobili ed altri manufatti scartati ma non ancora a fine vita;
- la progettazione ed avvio di Progetti Utili alla Collettività (PUC) a supporto della custodia di parchi urbani e di altri beni pubblici, con l'impegno dei fruitori del Reddito di Cittadinanza.

Obiettivi specifici per il servizio di raccolta rifiuti

Percentuale di raccolta differenziata

La varietà e la numerosità dei servizi attivati per la raccolta dei rifiuti ed il costante impegno dell'Amministrazione per l'educazione del cittadino nonché la repressione dei comportamenti contrari alle regole ha consentito di aumentare la percentuale di raccolta differenziata (%RD) dal 62,69% del 2016 (anno di inizio dell'attuale attuale e del mandato amministrativo) al 69,31% del 2019 (ultimo dato ufficiale disponibile), con un incremento di 6,62 punti percentuali in quattro anni, come certificato da Ispra Ambiente.

Questo dato colloca Pioltello sopra la media della Città Metropolitana di Milano (67,41% dato 2019).

Il confronto coi Comuni della Città Metropolitana di Milano di dimensioni demografiche simili evidenzia la particolarità crescita della %RD di Pioltello nel quadriennio e suggerisce possibili margini di miglioramento:

	Abitanti	2016	2019	Variazione
Cernusco s/N	34828	80,18	85,98	5,80
Abbiategrasso	32568	71,17	71,48	0,31
S. Donato M.	32372	63,41	71,22	7,81
Pioltello	**36437**	**62,69**	**69,31**	**6,62**
Bollate	36187	68,49	68,85	0,36

copia informatica per consultazione

S. Giuliano M.	38095	63,53	67,54	4,01
Segrate	35597	63,01	66,81	3,80
Corsico	33669	62,59	64,98	2,39

Per le loro peculiarità e natura, le prestazioni del servizio di igiene urbana sono a carattere igienico-sanitario ed essenziale e richiedono pertanto uno sforzo continuo su tutto il territorio affinché, oltre al soddisfacimento dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità del servizio di igiene urbana nel suo complesso, venga garantito il rispetto delle norme sia a tutela della salute e dell'ambiente che a tutela degli operatori e di tutta la cittadinanza.

Per migliorare tale uniformità ed incrementare ulteriormente la %RD, le specificità urbanistiche e sociali del territorio di Pioltello suggeriscono di prevedere interventi mirati nei quartieri a più elevata densità abitativa e con un maggiore ricambio degli abitanti, caratteristiche che si accompagnano a minori prestazioni della raccolta differenziata per il minor controllo sociale operato nei supercondomini e per la difficoltà di responsabilizzare adeguatamente persone in transito rispetto alla città.

Al significativo aumento della %RD hanno contribuito anche le innovazioni apportate a partire dal 2016, tra cui l'apertura del nuovo Centro di Raccolta di via Sondrio, le raccolte straordinarie di ingombranti presso i quartieri più popolosi del Satellite e di piazza Garibaldi e l'avvio della raccolta degli oli esausti, azioni che si ritiene debbano essere presenti anche nel nuovo appalto, come meglio specificato nel seguito.

Tenendo conto del notevole sforzo già sostenuto dalla popolazione per l'incremento di oltre sei punti e mezzo in soli quattro anni (+1,65% all'anno), di una prevedibile flessione del dato per il 2020 e forse per parte del 2021 causata dalla sospensione della raccolta differenziata per i soggetti colpiti da Covid-19, delle sopra ricordate peculiarità del tessuto sociale ed urbanistico della nostra città e del confronto coi Comuni della Città Metropolitana di dimensioni simili, si identifica come nuovo obiettivo per la raccolta e differenziazione dei rifiuti il raggiungimento, entro la fine dell'appalto, di una %RD pari o superiore al 75%, corrispondente ad un aumento medio di +1,1% all'anno.

Sul raggiungimento di questo obiettivo di RD% si intende impegnare l'appaltatore anche da un punto di vista finanziario, come illustrato negli Indirizzi Generali.

Rifiuti differenziati e modalità di raccolta

Per quanto attiene la raccolta differenziata ordinaria dei rifiuti si intende:

- confermare tutte le tipologie di raccolta differenziata attualmente in essere, inclusa la raccolta degli oli esausti presso il Centro Raccolta;
- aggiungere almeno una nuova tipologia di rifiuto differenziato, proposta dall'appaltatore e raccolta presso il Centro Raccolta o differenziata a valle della raccolta stessa, con modalità che ne consentano il conteggio ad incremento della %RD;
- confermare l'attuale programmazione settimanale delle raccolte;
- incrementare la raccolta differenziata nei mercati rionali, attraverso punti di raccolta per le frazioni umide e per le altre tipologie di rifiuti, che guidino il conferimento da parte dei mercatali, la raccolta agli operatori del servizio ed il controllo da parte degli ispettori ambientali e della Polizia Locale.

Fornitura di materiali

Si intende confermare la fornitura da parte dell'appaltatore alla cittadinanza dei contenitori per la raccolta differenziata in sostituzione dei contenitori danneggiati o usurati, al fine di ottimizzare la raccolta evitando il ricorso a contenitori non conformi.

copia informatica per consultazione

Per migliorare i controlli, si intende proseguire con la etichettatura dei contenitori (nuovi o esistenti) per la loro attribuzione puntuale ai residenti.
Per i motivi esposti negli Indirizzi generali, si intende razionalizzare – al limite azzerare – la fornitura dei sacchetti per l'umido.

Raccolte straordinarie
Le raccolte straordinarie di ingombranti hanno consentito in questi anni, grazie alla collaborazione di gruppi di residenti e volontari costituitisi a supporto di queste iniziative, di ridurre l'emergenza sanitaria e di sicurezza causata dall'accatastamento per anni in solai e cantine di materassi, mobili in legno ed altri manufatti, per l'incuria dei residenti e degli amministratori di condominio dei quartieri più popolosi della città. Si ritiene di dover confermare questo servizio nell'ambito del nuovo appalto, riducendone la frequenza (ad esempio dagli attuali 12 a 6 eventi/anno) in considerazione del miglioramento della situazione e per ricondurre anche in quei quartieri il conferimento degli ingombranti alle modalità ordinarie, presso il Centro Raccolta o presso l'abitazione su prenotazione.

Progetti speciali
Per uniformare la qualità della raccolta differenziata, si ritiene utile premiare proposte progettuali che, partendo da analisi a campione dell'esito della raccolta differenziata nei diversi quartieri della città, promuova azioni mirate a uniformare il livello di qualità delle diverse zone del territorio comunale, anche mediante il miglioramento degli aspetti tecnico – operativi del servizio ed interventi formativi e repressivi specifici ed eventualmente anche mediante nuove forme di raccolta differenziata più avanzate e sperimentate in altre realtà e compatibili col tessuto sociale ed urbanistico della città.

<u>Obiettivi specifici per la pulizia strade, piste ciclabili ed aree verdi</u>

Programmazione e controllo delle attività
Alla luce delle considerazioni svolte negli Indirizzi Generali, si ritiene di dover affiancare all'attuale calendario della pulizia strade un calendario altrettanto puntuale - e quindi maggiormente verificabile nei risultati - per quanto riguarda la pulizia delle aree verdi e delle piste ciclopedonali, preferibilmente coordinato temporalmente con la pulizia delle strade prospicienti.
La programmazione delle attività di pulizia nelle aree verdi dovrà coordinarsi con i servizi di manutenzione del verde pubblico affidati ad altro gestore, per migliorare la qualità dell'intervento congiunto di sfalcio dell'erba e di rimozione dei rifiuti in essa presenti.

Contenuti e modulazione del servizio
I servizi di pulizia dovranno comprendere la pulizia sia meccanizzata che manuale, lo sfalcio e il diserbo su marciapiedi e sui cigli stradali, la pulizia dei tombini da terriccio, la raccolta foglie con particolare attenzione ai parchi urbani.

Il dimensionamento adeguato dei mezzi di spazzamento sia nel centro che nelle aree periferiche costituirà un fattore qualificante del servizio.

Poiché la qualità del risultato della pulizia dipende non solo dai mezzi ma anche dall'attività manuale, si ritiene necessario puntare ad un incremento significativo (indicativamente +20%) del numero di addetti impegnati sul territorio.

La modulazione operativa del servizio dovrà tener conto di aree che, per la loro specifica frequentazione, richiedono una maggiore frequenza di pulizia (es. la zona della Stazione Ferroviaria) o interventi nelle giornate festive. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree

copia informatica per consultazione

mercatali e dovrà altresì prevedersi un incremento della pulizia delle zone industriali, spesso luogo di abbandono di rifiuti di cibo ed altro da parte dei trasportatori di passaggio.

La frequenza di svuotamento dei cestini portarifiuti dovrà tener conto delle variazioni stagionali, soprattutto nei parchi urbani.

In considerazione dell'importanza del fenomeno, occorre prevedere un servizio di recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, accompagnato da azioni deterrenti nei luoghi soggetti ad abbandono di rifiuti.

Lavaggio marciapiedi
Nel corso dell'attuale appalto è stato attivato, come sopra descritto, un servizio aggiuntivo di lavaggio dei marciapiedi, limitatamente alle vie in cui la conformazione stradale consentiva la pulizia dei parcheggi con lancia ad acqua, senza necessità di spostare i mezzi ivi parcheggiati.
Il lavaggio dei marciapiedi è stato molto apprezzato dalla popolazione, come misura più efficace rispetto al semplice spazzamento per la rimozione di rifiuti di particolare modestia per i disabili motori e per i pedoni in generale, quali le deiezioni non raccolte dai proprietari di cani.
Inoltre, durante le prima fasi dell'emergenza da Covid-19, le autorità sanitarie hanno raccomandato il lavaggio di strade e marciapiedi come misura idonea a contribuire al contenimento della diffusione virale.
Si intende pertanto prevedere nel nuovo appalto il lavaggio di tutti i marciapiedi con cadenza almeno quindicinale, con modalità proposte dall'appaltatore.

Pulizie straordinarie
In occasione di feste ed altri eventi pubblici, dovranno essere attuate pulizie straordinarie prima e dopo tali eventi, con la fornitura di contenitori per svolgere anche in queste occasioni una corretta raccolta differenziata.

Le squadre devono essere composte da una spazzatrice, un autista e un addetto a terra con soffiatore.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

La definizione di servizio pubblico locale trova disciplina nell'art. 112 D. Lgs 267/2000 ssmmii, rappresentando quel servizio che ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali mentre per effetto della sentenza del consiglio di Stato 2024/2003 viene inteso come qualsiasi attività che si concretizza nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale".

Il servizio di igiene urbana con i relativi servizi accessori è servizio pubblico locale in quanto agendo sul territorio agisce sulla comunità locale .

Tale servizio attua forme di promozione sociale, di fatto i cittadini sono obbligati a collaborare per il corretto svolgimento del servizio da parte del soggetto gestore, producendo meno rifiuti, differenziando correttamente i rifiuti, rispettando le regole del conferimento, evitando abbandoni di rifiuti e garantendo in tal modo il decoro e l'igiene del territorio verso il miglioramento dello stato di salute dell'ambiente, dell'igiene pubblica e dei luoghi di conduzione delle azioni della vita.

Il servizio produce utilità per le Comunità in termini economici, rappresentando lo stesso il modo standard e unico di riferimento per la cittadinanza tale da garantire la gestione dei rifiuti nei modi e nei tempi definiti dalla normativa vigente e in rispetto di elevate garanzie di salubrità dei luoghi e di decoro urbano.

Citando l'art.177 del D.Lgs.152/2006 ssmmii, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico

copia informatica per consultazione

interesse e in tale definizione rientra il servizio di igiene urbana e collegati.

Alla locuzione “servizio pubblico locale” può essere attribuito anche il concetto di “servizio universale” quale servizio, di determinata qualità, disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile. L'universalità del servizio deriva dalla natura intrinseca dello stesso tale da essere garantito all'intera cittadinanza del territorio e a costi sostenibili e accessibili, così come richiamato nella parte descrittiva giuridico-amministrativa e finanziaria della presente relazione.

L’erogazione del servizio inoltre si uniforma ai principi in seguito elencati:

a) Eguaglianza
L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità
Il gestore avrà l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità
L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione
La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L’utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza
Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza.

f) Legittimità
Per l’espletamento dei servizi il gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/ o servizi nel rispetto delle disciplina degli appalti pubblici in vigore.

copia informatica per consultazione

SEZIONE C

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

A seguito dell'abrogazione dell'art . 23-bis del D.L. n. 112/ 2008 per effetto del referendum e della declaratoria di incostituzionalità dell'art . 4 del D.L. n. 138/ 2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/ 2012, le possibili forme di affidamento dei servizi pubblici locali sono quelle di cui alla disciplina europea, confermate dall'art. 5 del D. Lgs 50/16 ssmmii, ovvero:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti ed in particolare normati dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs 50/16 ssmmii;

Ad oggi il servizio di igiene urbana e servizi collegati del territorio è affidato ad una società del settore, individuata mediante procedura ad evidenza pubblica. Il contratto in essere è in scadenza al mese di luglio 2021 pertanto si ravvede la necessità di procedere ad individuare un nuovo operatore economico.

Forma di affidamento prescelta

La gestione dei rifiuti deve avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

L'Amministrazione Comunale, sulla base di tali presupposti, ha avviato, preliminarmente, una ricognizione dell'offerta dei servizi da parte delle società pubbliche attive sul territorio, per valutare tutte le modalità di affidamento (gara ad evidenza pubblica, in house providing) al fine di giungere alla migliore soluzione tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio, non trascurando la valenza strategica di lungo periodo di un'offerta pubblica nel settore, in vista della possibile riorganizzazione della gestione dei rifiuti anche in Lombardia sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali.

Tale indagine non ha fatto emergere significative soluzioni che in linea con le carte eristiche del servizio oggetto della presente relazione potessero garantire il rispetto dei criteri sopra esposti, in particolar modo sotto l'aspetto miglior rapporto qualità/prezzo.

Peraltro le caratteristiche dei servizi oggetto della presente relazione esemplificabili in attività di pubblica utilità e di pubblico interesse, di rilevanza economica, con importi sopra soglia comunitaria, nella più ampia applicazione dei principi base di gestione dei rifiuti che sono il rispetto dell'ambiente, del paesaggio e della tutela della salute umana e nel rispetto dei principi di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento solo in fase residuale, in aderenza dell'economia circolare e con l'applicazione delle migliore tecnologie disponibili, sottende quale migliore opportunità che più operatori debbano necessariamente essere messi a confronto per una

copia informatica per consultazione

valutazione concorrenziale di molteplici progetti.

Inoltre, poiché la modalità di affidamento del servizio di igiene urbana, si concretizza nell'appalto, con contratto che ha per oggetto l'esecuzione, a carico del soggetto appaltatore, del servizio di igiene urbana a fronte del pagamento da parte della stazione appaltante della prestazione sotto forma di un canone periodico, la scelta dell'iter procedurale per l'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana, deve soggiacere ai principi generali contenuti nelle norme che regolano l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e, precisamente al contenuto dell'articolo 30 comma 1 del D.L.vo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e smi che dispone che "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. "

Peraltro per l'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti devono rispettare, altresì, "i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico".

Alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione ha ritenuto peraltro che tra le forme di modalità di scelta del contraente messe a disposizione dal codice degli appalti, la procedura di evidenza pubblica è quella in grado di soddisfare quanto richiesto dalle richiamate norme e dai principi generali sottesi alla gestione del servizio di igiene urbana e descritti nei precedenti paragrafi.

Partendo dal presupposto che il principio di massima partecipazione nelle procedure ad evidenza pubblica e relative a servizi pubblici locali, universali e di rilevanza economica, sia garante della tutela della concorrenza e di promozione del miglioramento della qualità del servizio, la procedura aperta garantisce il massimo livello di trasparenza e di competitività tra i diversi operatori economici interessati e, non prevedendo fasi di preselezione, garantisce la massima partecipazione delle imprese senza "filtraggi" a monte.

La norma che regola tale forma di affidamento prescelta è quella contenuta all'art. 60 del D. Lgs 50/16 ssmmii - Procedura Aperta, definita come la procedura dove qualsiasi operatore economico interessato in possesso dei requisiti previsti hanno facoltà di partecipare e possono presentare un'offerta in risposta ad un bando di gara e, al momento della presentazione delle offerte, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per ottenere l'ammissione.

La procedura scelta deve rispettare precisi obblighi normativi inerenti la pubblicità del bando definiti dal D. lgs 50/2016 e smi in funzione del valore contrattuale, al netto dell'Iva dello specifico appalto.

Nel caso specifico dei servizi oggetto della presente relazione gli importi sono superiori alle soglie comunitarie individuate dal D. Lgs 50/16 ssmmii, pertanto dovranno essere applicate le regole dovute per le gare comunitarie.

Ciò implica forme di pubblicità più ampie da riservare al bando gara.

In relazione agli specifici obblighi di servizio pubblico, al soggetto appaltatore sarà corrisposto, come detto, unicamente un canone periodico mensile che comprenderà oltre ai servizi previsti nei

copia informatica per consultazione

documenti di progetto posto a base di gara anche le attività e servizi migliorativi proposti dall'appaltatore in sede di gara.

L'affidamento a terzi tramite gara consente la gestione diretta della documentazione di gara stessa. Questa facoltà permette alla stazione appaltante di formulare una precisa base d'asta calcolata sulla scorta del progetto in fase di predisposizione per tutta la durata del servizio prevista in 5 (cinque) anni.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii e dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevedendo la presentazione di un'offerta tecnica (progetto di miglioramento del servizio sulla base di criteri di valutazione definiti dai documenti di gara) e di un'offerta economica (ribasso sull'importo a base d'appalto), si presta all'utilizzo di criteri premianti garantendo che l'individuazione dell'offerta migliore avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, nel rispetto dei canoni nazionali ed europei di economicità, convenienza ed efficacia dell'azione amministrativa.,

In ultima analisi mediante l'istituto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è possibile definire meglio la griglia di punteggi sulla scorta dei quali selezionare il candidato e quindi poter reperire offerte più aderenti agli obiettivi dell'Amministrazione

La motivazione economico-finanziaria sottesa alla tipologia di procedura di gara e al criterio di aggiudicazione prescelti è, infatti, quello di garantire in sede di gara che la procedura si svolga nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione e, in sede esecutiva che assicuri l'ottimizzazione dei profili qualitativi della gestione, la massimizzazione dell'efficienza economica e l'efficacia del servizio a fronte delle nuove esigenze del servizio, in accoglimento degli indirizzi espressi dall'amministrazione, alle fluttuazioni del mercato, al miglioramento continuo, all'incremento dei servizi.

La stima del valore del servizio effettuata sulla base degli obiettivi e delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire nel corso dell'appalto previa indagine di mercato che ha rilevato una fluttuazione dei costi di smaltimento dovuti al fatto che oggi La frazione finale recuperata del rifiuto, trova, difficoltà la collocazione in impianti di recupero con conseguente aumento dei costi di smaltimento.

CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di ordine tecnico-amministrativo ed economico di affidare a terzi la gestione del nuovo servizio di igiene urbana nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi definiti nei precedenti paragrafi, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, si ritiene, pertanto, che la modalità di gestione prescelta per il nuovo appalto del servizio con ricorso al mercato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente, in sintesi per le motivazioni che seguono:

- la procedura ad evidenza pubblica, garantisce, attraverso il principio della libera concorrenza, il

copia informatica per consultazione

conseguimento dell'interesse pubblico e il maggior potenziale di efficienza e di economicità;

- è garante di benefici per la collettività in quanto sono contemperati gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,

- soddisfa i requisiti giuridico-amministrativi e finanziari previsti dalla normativa italiana e comunitaria.

- garantisce una convenienza economica derivante dal fattore ribasso d'asta nell'offerta economica, con possibilità di avere migliorie al servizio rispetto a quelle previste nel progetto di base nell'offerta tecnica con una massimizzazione del rapporto qualità- prezzo.

copia informatica per consultazione

Città di Pioltello
Città Metropolitana
di Milano

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI LEGITTIMITA'
(di cui all'art. 97 T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i)

OGGETTO: **OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 COMMA 20 D. L. 179/2012 " CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221"**

Il Segretario Generale dott. Diego Carlino esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla **legittimità** nonché alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Pioltello, 18/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Città di **Pioltello**
Città Metropolitana
di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro per le delibere di Consiglio comunale N. 16 del 22/02/2021

UOS AMBIENTE RIFIUTI AGRICOLTURA

Oggetto: OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 COMMA 20 D. L. 179/2012 " CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221"..

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- **è stata pubblicata** nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutiti dal 09/03/2021 al 24/03/2021 (art 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Pioltello, 09/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(CARLINO DIEGO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Città di **Pioltello**
Città Metropolitana
di Milano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le delibere di Consiglio comunale N. 16 del 22/02/2021

Oggetto: OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 COMMA 20 D. L. 179/2012 " CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221"..

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/02/2021.

Pioltello, 04/03/2021

(Il funzionario delegato)
(CARLINO DIEGO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione